


Tecnica bancaria – programma II° modulo

Università degli Studi di Trieste
Facoltà di Economia e Commercio
Deams Dipartimento di Economia Aziendale Matematica e Statistica
Tecnica Bancaria 520EC

AGENDA

1. Dati di sistema
2. Le dinamiche della raccolta bancaria
-  **Il perimetro normativo di riferimento – *trasparenza bancaria***
4. Gestione della normativa quale fattore competitivo
5. Il risparmio gestito
6. Tecniche di gestione del portafoglio
7. Impatti sul sistema bancario e sulle sue regole dalla recente crisi
8. La riforma previdenziale – concetti
9. Tecniche di risk analysis applicate alla funzione creditizia

TRASPARENZA: QUADRO NORMATIVO

La normativa sulla trasparenza regola i rapporti intercorrenti tra l'istituto di credito e la propria clientela in termini di informativa pre-contrattuale, contrattuale, post-contrattuale.


Riferimenti normativi:

Testo Unico bancario decr.
Lgs 385 1/9/93 aggiornato
con il decr. Lgs 141/2010
del 4.9.2010


NORMATIVA PRIMARIA



Disposizioni Bankitalia in
materia di trasparenza



Guide Bankitalia alla
redazione dei documenti di
trasparenza



NORMATIVA SECONDARIA

TRASPARENZA: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Sezione I: Disposizioni di carattere generale

- Ambiti applicazione: operazioni bancarie e finanziarie (dettaglio art. 1 sez. II) esclusi i servizi di investimento e contratti unilateralmente predisposti dal cliente
- Strumenti oggetto di trasparenza: pubblicità, contratti, variazione condizioni, comunicazione a distanza, requisiti organizzativi interni, rapporti con clientela definita consumatore o retail in ambito Mifid (definita all'apertura del rapporto con l'intermediario)

TRASPARENZA: IL POSIZIONAMENTO DELLA NORMATIVA

Le nuove disposizioni del decreto legislativo 141/2010 relativo ai contratti di credito ai consumatori, hanno modificato l'art. 127 del TUB, affiancando:

la tutela della trasparenza delle condizioni contrattuali e della correttezza dei rapporti con la clientela,

alle già presenti finalità di

1. sana e prudente gestione,
 2. stabilità complessiva,
 3. efficienza e competitività del sistema finanziario,
 4. osservanza delle disposizioni in materia creditizia,
- oggetto dei poteri di vigilanza attribuiti alla Banca d'Italia



Il presidio alla trasparenza può ricevere una adeguata risposta organizzativa degli intermediari con l'istituzione di una apposita e specifica Funzione finalizzata a:

- Gestire gli aspetti di informativa (pre contrattuale, contrattuale, post – vendita)
- Gestire la tenuta dei processi e delle procedure
- Gestire la manutenzione prodotti per il target consumatore
- Gestire l'attività di formazione

TRASPARENZA: PUBBLICITA' ED INFORMAZIONE PRE CONTRATTUALE (1 di 2)

Sezione II: Pubblicità ed informazione pre contrattuale principali disposizioni

- Definizione strumenti di pubblicità: documento contenente i diritti del consumatore, foglio informativo, foglio comparativo dei mutui offerti, schema completo di contratto, documento di sintesi
- Documento contenente i principali diritti del cliente: il documento è conforme ai modelli riportati in All. 2 contenente i principali diritti del cliente sia per le operazioni concluse presso lo sportello, fuori sede e con tecniche di comunicazione a distanza
- Altre guide messe a disposizione del cliente: (i) i contratti di c/c offerti con i servizi più comunemente associati (es. bancomat, carte di credito), (ii) mutui offerti, (iii) accesso a soluzioni stragiudiziali delle controversie (es. Arbitro Bancario Finanziario).
- Fogli informativi: (i) info sull'intermediario, (ii) caratteristiche e rischi tipici dell'operazione / servizio, (iii) elenco completo delle condizioni economiche nella misura massima (se favorevoli all'intermediario) o minima (se favorevoli al cliente) offerte, (iv) clausole contrattuali riguardanti il diritto di recesso del cliente e intermediario, tempi massimi di chiusura del rapporto, mezzi di tutela stragiudiziale a favore del cliente, (v) info sui servizi accessori. Tassi di interesse su base annuale. Per prodotti composti il foglio informativo è unico e completo e riporta tutti i costi (anche per i servizi non qui disciplinati – es. prodotti assicurativi) a carico del cliente.

TRASPARENZA: PUBBLICITA' ED INFORMAZIONE PRE CONTRATTUALE (2 di 2)

- Foglio comparativo dei mutui: sintesi informativa sulle diverse tipologie di mutui offerti per favorire la comprensione e comparabilità dell'offerta. Il documento deve contenere per ogni mutuo offerto: tasso di interesse, durata minima / massima, modalità di ammortamento, periodicità rate, TAEG, esempio di importo singola rata di ciascun mutuo in conformità con quanto predisposto nei fogli informativi.
- Offerta fuori sede (es. PF e AL): i fogli informativi devono contenere anche dati / qualifica del soggetto che entra in contatto con il cliente ed eventuali oneri aggiuntivi.
- Annunci pubblicitari: deve essere riconoscibile la loro natura di messaggi promozionali.
- Documento di sintesi: riporta info personalizzate relative all'operazione specifica. E' redatto in conformità di quanto previsto per i fogli informativi. E' frontespizio nonché parte integrante del contratto.
- ISC (indicatore sintetico di costo): si calcola su mutui, anticipazioni bancarie, altri finanziamenti, c/c per i consumatori, apertura di credito per i clienti retail. $ISC = TAEG$ per le forme di finanziamento.

TRASPARENZA: CONTRATTI

Sezione III: Contratti - a presente sezione riporta le condizioni contrattuali minime

- Contenuto dei contratti: tasso di interesse (anche periodicità di capitalizzazione e tasso rapportato su base annua) e altre condizioni economiche comprese quelle di mora. Se vi sono clausole di indicizzazione va indicato il valore del parametro al momento di conclusione del contratto nonché la modalità di rilevazione. Nei rapporti con clientela retail è opportuno evitare forme complesse di remunerazione di affidamenti e sconfini come per es. cms. La capitalizzazione degli interessi è una clausola che va appositamente approvata per iscritto. Nelle operazioni di c/c la periodicità è la stessa per tassi attivi e passivi. Per i contratti di prestito fondiario va riportato un esempio di calcolo del compenso onnicomprensivo in caso di estinzione anticipata. Nell'offerta di contratti di mutuo ipotecario a tasso variabile deve esserci anche una tipologia di mutui agganciati al tasso BCE e gli spread su tale tasso devono essere giustificati rispetto l'Euribor.

TRASPARENZA: COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA

Sezione IV: Comunicazioni alla clientela

- Variazioni contrattuali: le variazioni unilaterali vanno comunicate per iscritto (o con altro supporto durevole accettato dal cliente) con una formula indicata all'art. 2 della sezione IV con preavviso di almeno 30 gg. Non sono previste l'applicazione di nuove clausole. Il cliente beneficia di un silenzio assenso di 60 gg nel durante può recedere senza alcun onere e cambio alle condizioni.
- Comunicazioni periodiche alla clientela: info analitica (rendiconto) almeno una volta all'anno anche con quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate (documento di sintesi delle condizioni economiche) con evidenza in grassetto di quelle modificate, che si ritengono approvate con silenzio assenso di 60 gg. Il contratto stabilisce modalità e costi (< delle spese sostenute per l'invio) dell'invio. Tali comunicazioni informano il cliente anche dell'esistenza di procedure di portabilità, rimandando alla specifica Guida per maggiori info.
- Comunicazioni periodiche c/c (=es.to conto + dds): almeno annuale. Estratto conto deve contenere modalità di calcolo degli interessi. Documento di sintesi riporta ISC pubblicato sul relativo foglio informativo. Per la clientela retail l'estratto conto al 31.12 riepiloga anche le spese sostenute nell'anno di tenuta conto e gestione della liquidità e di pagamento e separatamente sono dettagliati i costi imputati a eventuali sconfini e affidamenti. Il riepilogo riporta: nr. operazioni divise per categoria, ammontare complessivo spese addebitate e parziale di pertinenza di ciascun servizio, avverte il consumatore della possibilità di confrontare il totale spese con l'ISC e invita il cliente a valutare se vi sono servizi più a lui adatti.

Sezione XI: Requisiti organizzativi

- Premessa: l'intermediario deve avere un costante presidio per la conformità al rispetto della disciplina sulla trasparenza. Qui si disciplinano le procedure e gli accorgimenti organizzativi che l'intermediario deve attuare per presidiare tale rispetto normativo. Bankitalia valuta anche il rispetto delle procedure della presente sezione per valutare a fini di controllo l'adeguatezza patrimoniale dell'intermediario a fronte dei rischi legali e reputazionali.
- Procedure interne: che gli intermediari devono adottare per valutare la struttura dell'offerta di prodotti con riferimento (i) alla comprensibilità della medesima da parte della clientela anche in termini di rischi connessi, (ii) alla previsione nei contratti offerti alla clientela retail di forme complesse di remunerazione di sconfini / affidamenti (es. sbf) che se presenti impongono all'intermediario (a) di adottare specifiche procedure di assistenza alla clientela nel capire la voce di costo ed esercitare in tempo utile il diritto di recesso, (b) di pubblicare sul sito un algoritmo per agevolare il cliente al calcolo del costo complessivo e ne segnalano l'esistenza al cliente secondo quanto indicato al punto (a), (c) offrono al cliente, se il contratto prevede la cms, la possibilità di accendere un contratto per lo stesso servizio che preveda altre forme di remunerazione quale per es la commissione di messa a disposizione dei fondi, (iii) la conformità dei prodotti alle normative di legge.

TRASPARENZA: REQUISITI ORGANIZZATIVI (2 di 3)

- Procedure interne: che gli intermediari devono adottare per garantire la trasparenza e correttezza nella commercializzazione dei prodotti: in questo caso le procedure dell'intermediario devono almeno includere accorgimenti volti a far sì che (i) la documentazione sia completa, chiara e accessibile, utilizzata dagli addetti di rete e pubblicata sul sito, (ii) il cliente non sia indirizzato verso prodotti a lui inadatti, (iii) gli addetti alla rete di vendita siano formati sulle regole del presente provvedimento e sulle relative procedure dell'intermediario, siano in grado di informare il cliente sui servizi offerti secondo quanto qui normato e sui diritti del cliente, siano in grado di accertarsi che il cliente abbia ricevuto tutta la necessaria documentazione informativa prima della stipula del contratto.
- Procedure interne altre che l'intermediario deve attivare: (i) che garantiscano che i corrispettivi richiesti alla clientela che normativamente non devono eccedere le spese sostenute, siano attestati per iscritto e formalmente accettati, (ii) che garantiscano il pronto recepimento delle forme di autoregolamentazione cui l'intermediario ha aderito, (iii) che garantiscano la consegna in tempi ragionevoli al cliente che ne fa richiesta del testo contrattuale aggiornate laddove vengano apportate modifiche unilaterali, (iv) che garantiscano la tempestiva restituzione al cliente delle somme indebitamente percepite, (v) che garantiscano standard adeguati di trasparenza e correttezza anche quando operano soggetti terzi all'intermediario,.

TRASPARENZA: REQUISITI ORGANIZZATIVI (3 di 3)

- Funzione compliance: le procedure devono essere proporzionali alla complessità del prodotto, adeguatamente formalizzate, periodicamente valutate (almeno annualmente) dalla Funzione di Conformità per verificarne l'adeguatezza e l'efficacia e per rimediare ad eventuali carenze con pronta informazione agli organi aziendali.
- Incentivi alla rete di vendita: non devono esserci forme di remunerazione che incentivino il collocamento di prodotti non adeguati rispetto alle esigenze finanziarie della clientela
- Reclami: gli intermediari adottano procedure per la trattazione dei reclami che garantiscano risposte sollecite ed esaustive. Tali procedure devono prevedere: (i) l'individuazione di un responsabile/ufficio diverso dalle funzioni commerciali che va comunicato a Banca d'Italia, (ii) la possibilità di ricevere i reclami via posta o via email, (iii) la gratuità per il cliente nella trattazione del reclamo con l'intermediario, (iv) la formazione del personale preposto alla gestione dei reclami, (v) le modalità di trattazione dei reclami, (vi) i tempi massimi di risposta (che devono comunque essere < 30 gg), (vii) la registrazione degli elementi rilevanti del reclamo nonché delle misure adottate a favore del cliente per la sua risoluzione, (viii) la pubblicazione annuale sul sito di un rendiconto dell'attività di gestione dei reclami con i relativi dati, (ix) fornire alla clientela adeguata informativa in merito alle procedure di ricorso, richiamando nella documentazione di trasparenza il diritto del cliente di adire l'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) e riportando le informazioni necessarie per contattarlo (indirizzi, tel., sito internet).

TRASPARENZA: L'INDICATORE SINTETICO DI COSTO (ISC)

Che cosa sono il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) e l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC)? Sono informazioni di costo che vanno riportate sul foglio informativo e sul documento di sintesi: il TAEG si riferisce a mutui, anticipazioni bancarie, aperture di credito e altri finanziamenti, compreso il credito al consumo, e l'ISC alle aperture di conto corrente.

Il TAEG e l'ISC individuano indicativamente il costo complessivo del prodotto, espresso in termini percentuali, su base annua.

Perché indicativamente? Perché questi indicatori non esauriscono tutte le voci di costo che potrebbero incidere sul rapporto (è il caso ad esempio dei costi variabili, legati all'andamento dei tassi o all'attivazione e utilizzo di specifici servizi o operazioni).

Ambedue gli indicatori sono calcolati secondo modalità predefinite dalla relativa disciplina e comuni a tutti gli intermediari.

TRASPARENZA: CALCOLO ISC PER I CONTI CORRENTE (1 di 2)

L'ISC comprende tutte le spese e le commissioni che sarebbero addebitate al cliente nel corso dell'anno, al netto di oneri fiscali e interessi.

Per il calcolo dell'ISC di un dato profilo si considera l'operatività associata al profilo stesso. L'ISC, che si compone di una parte fissa e una variabile, va calcolato nel modo seguente:

$$ISC = (12/t) \times (CF_t) + (12/T) \times (CV_T) \quad \forall t, T \in [1;12]$$

dove:

- “CF” corrisponde alla componente fissa, comprensiva di tutte le voci di spesa che il consumatore dovrebbe comunque sostenere, per il solo fatto di aver sottoscritto il conto, comprese quelle relative all'invio delle comunicazioni di trasparenza;
- “CV” corrisponde alla componente variabile, ossia a tutti i costi – spese e commissioni - che il cliente sostiene in relazione alla sua operatività in conto corrente. A tal fine, le banche calcolano il costo complessivo che sarebbe sostenuto dal consumatore ipotizzando livelli di utilizzo ottenuti selezionando uno tra i sei profili previsti per i conti correnti “a pacchetto” ovvero il singolo profilo individuato per i conti “a consumo”
- “t” rappresenta l'arco temporale di riferimento per il calcolo delle spese fisse;
- “T” rappresenta l'arco temporale di riferimento per il calcolo delle spese variabili.

TRASPARENZA: CALCOLO ISC PER I CONTI CORRENTE (2 di 2)

2. Conti Correnti: Profili di Utilizzo


	Giovani	Conto a pacchetto					Conto a consumo
		Famiglie con operatività bassa	Famiglie con operatività medio	Famiglie con operatività elevata	Personati con operatività bassa	Personati con operatività medio	
Operatività corrente - gestione della liquidità							
elenco movimenti allo sportello	10 (8)	7 (0)	5 (8)	6 (8)	5 (8)	7 (8)	5
elenco movimenti tramite canali alternativi	22 (22)	17 (24)	21 (28)	35 (43)	5 (10)	18 (25)	3
Prelievo contante allo sportello	5 (0)	7 (0)	5 (0)	6 (0)	6 (0)	8 (0)	6
versamenti in contante o assegni	7	9	10	10	4	6	12
comunicazione trasparenza invio estratto conto	4	4	4	4	4	4	4
Servizi di pagamento							
conto di debito							
canone	1	1	1	1	1	1	1
Prelievo presso propria banca ATM	33 (38)	36 (43)	37 (42)	38 (44)	28 (34)	14 (42)	18
Prelievo presso altra banca ATM	5	4	7	5	2	4	6
prelievo ATM Paesi UE	2	1	2	2	1	1	0
conto prepagato							
canone / una tantum	1	0	0	0	0	0	0
ricariche tramite internet	5	0	0	0	0	0	0
operazioni di pagamento con conto di debito/tes. Pagobancosist) operazioni	36	46	54	52	20	32	20
conto di credito							
Canone	0	0	1	1	0	1	0
Invio estratto conto	0	0	12	12	0	12	0
assegni, utenze, imposte							
pagamenti con assegni domiciliati e utenze	2	7	9	11	5	10	3
pagamenti imposte o tasse	6	12	18	24	18	24	12
pagamenti ricevuti	2	4	2	2	2	2	0
pagamenti ricevuti rata mutuo - addebito in C/C	0	12	12	12	0	0	0
finanziamento rate acquisti - addebito in C/C	0	12	0	0	0	0	0
Bonifici							
Accredito stipendio o pensione	6	12	12	12	12	12	12
verso l'Italia disposti allo sportello eee addebito C/C	2 (0)	5 (0)	4 (0)	5 (8)	3 (0)	4 (8)	4
verso l'Italia disposti tramite internet	7 (8)	1 (4)	4 (8)	5 (10)	0 (0)	2 (6)	2
pagamenti ricevuti tramite bonifico	4	2	4	6	2	3	2
Servizi di finanziamento							
Mutuo	No	Si	Si	Si	No	No	No
Altri finanziamenti	No	Si	No	No	No	No	No
Servizi di investimento							
Deposito titoli	No	No	No	Si	No	Si	No
Totale operazioni	164	201	228	253	124	189	112

I profili di utilizzo si riferiscono all'operatività del solo titolare del conto, senza considerare eventuali coltестazioni e servizi accessori utilizzati da un familiare.

Alcune voci dei profili presentano un secondo valore indicato tra parentesi che fa riferimento al numero di operazioni che descrivono l'utilizzo del conto corrente per un cliente che opera esclusivamente tramite canali alternativi.

I profili riferiti alle "famiglie" vengono riferiti anche con riferimento a singoli individui, titolari di conto corrente, divisi in "giovani" e "personati".

AGENDA

1. Dati di sistema
2. Le dinamiche della raccolta bancaria
-  **3. Il perimetro normativo di riferimento – usura**
4. Gestione della normativa quale fattore competitivo
5. Il risparmio gestito
6. Tecniche di gestione del portafoglio
7. Impatti sul sistema bancario e sulle sue regole dalla recente crisi
8. La riforma previdenziale – concetti
9. Tecniche di risk analysis applicate alla funzione creditizia


USURA: QUADRO NORMATIVO

La normativa sull'usura determina la definizione della stessa, i meccanismi di rilevazione dei tassi usurari, le sanzioni previste.

Riferimenti normativi:

Legge 108 7 marzo 1996

NORMATIVA PRIMARIA



NORMATIVA SECONDARIA

Istruzioni Bankitalia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura



USURA: DEFINIZIONI

“ART. 644 - (*Usura*) - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque proporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

USURA: ISTRUZIONI BANCA D'ITALIA PER LA RILEVAZIONE DEI TASSI USURA

- Periodicità di segnalazione e termini di inoltro: La segnalazione ha cadenza trimestrale e il termine d'inoltro è stabilito entro il giorno 25 del mese successivo al mese di riferimento.
- Operazioni incluse (per categorie): 1. Aperture di credito in conto corrente, 2. Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, 3. Credito personale, 4. Credito finalizzato, 5. Factoring, 6. Leasing, 7. Mutui, 8. Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, 9. Credito revolving e con utilizzo di carte di credito, 10. Altri finanziamenti
- Controparte rilevante: Sono oggetto di rilevazione le operazioni poste in essere con le "famiglie consumatrici" residenti e le "unità produttive private" residenti

USURA: ISTRUZIONI BANCA D'ITALIA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE E CALCOLO DEI TASSI

Dati da segnalare:

Per ciascuna categoria di operazioni devono essere segnalate le seguenti informazioni:

- tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall'intermediario;
- numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione del tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;
- importo erogato medio nei rapporti che hanno concorso alla determinazione del tasso effettivo globale;
- compenso medio percentuale per l'attività di mediazione e numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione del compenso medio

USURA: ISTRUZIONI BANCA D'ITALIA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE E CALCOLO DEI TASSI

Base di calcolo dei dati da segnalare

Sono assoggettati alla rilevazione:

- per le operazioni rientranti nelle cat. 1, 2, 5 e 9 tutti i rapporti di finanziamento (ancorché estinti nel corso del trimestre);
- per le altre categorie di operazioni, esclusivamente i nuovi rapporti di finanziamento accesi nel periodo di riferimento. Una delle novità più importanti è che devono inoltre essere segnalati, nelle rispettive categorie di finanziamento, tutti i rapporti per i quali, nel trimestre, risulta variata una condizione contrattuale relativa a durata, importo erogato e tasso d'interesse, i cui termini non siano già previsti nel contratto originario.

USURA: ISTRUZIONI BANCA D'ITALIA CALCOLO DEL TEG (1 di 2)

La metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate. In particolare:

a) per le cat. 1, 2, 5 e 9 la formula di calcolo del TEG è la seguente:

$$TEG = \frac{\text{Interessi} \times 36.500}{\text{Numeri debitori}} + \frac{\text{Oneri su base annua} \times 100}{\text{Accordato}}$$

dove:

- gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento;
- i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i “capitali” e i “giorni”;
- gli oneri su base annua (altra importante novità in quanto precedentemente erano considerati solo gli oneri in fase di erogazione e le spese di liquidazione) sono calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che queste non siano connesse con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi.

segue

USURA: ISTRUZIONI BANCA D'ITALIA CALCOLO DEL TEG (2 di 2)

b) altre categorie di operazioni la formula di calcolo del TEG è la seguente:

$$\sum_{k=1}^m \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}$$

Ulteriore importante elemento è che, qualora al momento dell'accensione del rapporto di finanziamento non siano determinabili alcuni termini della formula del calcolo si può procedere, nel calcolo del tasso, a ipotesi esemplificative coerenti con l'ammontare del fido accordato al cliente e con l'importo minimo della rata di rimborso prevista dal contratto.

USURA: ESEMPIO DI RILEVAZIONE TRIMESTRALE DEI TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (T.E.G.) AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA


TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI RILEVATI AI SENSI DELLA LEGGE 108/96

PERIODO DI APPLICAZIONE DAL 1° GENNAIO 2015 FINO AL 31 MARZO 2015

CATEGORIA DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO <i>in unità di euro</i>	TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI <i>su base annua</i>	TASSI SOGLIA <i>su base annua</i>
Aperture di credito in conto corrente	fino a 5.000	11,62	18,5250
	oltre 5.000	9,97	16,4625
Scoperti senza affidamento	fino a 1.500	15,96	23,9500
	oltre 1.500	15,10	22,8750
Anticipi e sconti	fino a 5.000	9,61	16,0125
	da 5.000 a 100.000	8,05	14,0625
	oltre 100.000	5,36	10,7000
Factoring	fino a 50.000	6,41	12,0125
	oltre 50.000	4,43	9,5375
Crediti personali	Intera distribuzione	11,99	18,9875
Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese	Intera distribuzione	10,59	17,2375
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	fino a 5.000	12,54	19,6750
	oltre 5.000	11,64	18,5500
Leasing autoveicoli e aeronautici	fino a 25.000	7,46	13,3250
	oltre 25.000	7,01	12,7625
Leasing immobiliare a tasso fisso	Intera distribuzione	6,27	11,8375
Leasing immobiliare a tasso variabile	Intera distribuzione	4,44	9,5500
Leasing strumentale	fino a 25.000	8,54	14,6750
	oltre 25.000	5,45	10,8125
Credito finalizzato	fino a 5.000	12,02	19,0250
	oltre 5.000	9,69	16,1125
Credito revolving	fino a 5.000	16,90	24,9000
	oltre 5.000	12,68	19,8500
Mutui a tasso fisso	Intera distribuzione	4,50	9,6250
Mutui a tasso variabile	Intera distribuzione	3,47	8,3375

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI, LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERC.LI

AGENDA

1. Dati di sistema
2. Le dinamiche della raccolta bancaria
-  **Il perimetro normativo di riferimento – *riciclaggio***
4. Gestione della normativa quale fattore competitivo
5. Il risparmio gestito
6. Tecniche di gestione del portafoglio
7. Impatti sul sistema bancario e sulle sue regole dalla recente crisi
8. La riforma previdenziale – concetti
9. Tecniche di risk analysis applicate alla funzione creditizia

DEFINIZIONE RICICLAGGIO

Art. 2 comma 1 D. Lgs 231/2007:

Costituiscono “riciclaggio” le azioni commesse intenzionalmente che si concretizzano:

- nella **conversione o il trasferimento di beni**, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- **nell'occultamento o la dissimulazione della reale natura**, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- **nell'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni** essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- **nella partecipazione ad uno degli atti precedenti**, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il **fatto di aiutare, istigare o consigliare** qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Il riciclaggio e' considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

Il Decreto 231/2007 ha introdotto l'obbligo di adeguata verifica della clientela

- Obbligo per l'intermediario di **identificare il cliente** sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente
- **Identificare** l'eventuale **titolare effettivo** e verificarne l'identità
- Ottenere **informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto** continuativo o della prestazione professionale
- Svolgere un **controllo costante nel corso del rapporto** continuativo o della prestazione professionale
- **Obbligo per il cliente di fornire le informazioni** necessarie

APPROCCIO BASATO PER IL RISCHIO

PROFILO

è il perimetro che
descrive un insieme
di eventi

RISCHIO

è la probabilità che
l'evento dannoso possa
verificarsi

EVENTO

l'evento dannoso è il
riciclaggio

PROBABILITA'

la probabilità è il grado
di esposizione al rischio
di riciclaggio

PROFILI DI RISCHIO RICICLAGGIO

**E' la probabilità di esposizione a
fenomeni di riciclaggio.
Si basa sulla conoscenza del cliente e
tiene conto di aspetti oggettivi e
soggettivi**

Attività
svolte dai clienti

Operazioni
compiute dai clienti

Strumenti
utilizzati dai clienti

Caratteristiche dei
clienti
(es.: soggetti
insediati in
Paesi/centri non
cooperativi)

OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE – ARCHIVIO UNICO INFORMATICO

Obbligo per l'intermediario di inserire entro 30 giorno nell'A.U.I.:

- **accensione, chiusura e variazioni dei rapporti continuativi**, relative deleghe e legami
- **operazioni (su rapporti continuativi od occasionali) di importo pari o superiori a 15.000 €** anche se effettuate con più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un'operazione frazionata

SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

Art. 41 Decreto 231/2007 – **Segnalazione di operazioni sospette**

Le Banche inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando fanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Art. 42 comma 2 Decreto 231/2007 - **obbligo**

Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura dell'intermediario cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni di cui all'articolo 41.